



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **63/2021** del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad

oggetto

Opposizione a decreto ingiuntivo – Pagamento somma

promossa dall'attrice in opposizione

VI.PA. IMMOBILIARE s.r.l. in liquidazione, con sede in Saint Christophe (AO) – rue de la Maladière n. 1, C.F.: 00621150077, in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti **VIGNALE Claudio** (C.F.: VGNCLD57T24A326K, nato ad Aosta il 24.12.1957 e residente in Aosta – Frazione Porossan-Ropoz n. 37/F), **VIGNALE Mara** (C.F.: VGNMRA74T71A326S, nata ad Aosta il 31.12.1974 e residente in Aosta – Frazione Porossan-Les Arsin n. 94) e **VIGNALE Anna Maria** (C.F.: VGNNMR64A56A326S, nata ad Aosta il 16.1.1964 e residente in Aosta – Via Alessandro Passerin d'Entreves n. 9), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara MARCHETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano – via Cappuccini n. 11, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione

nei confronti della convenuta in opposizione

COIRO Maria Grazia, nata a Messina il giorno 1.6.1941 e residente in Aosta – via A. Passerin d'Entreves n. 9, C.F.: CROGZM41H41F158E, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea GIUNTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Saint Christophe (AO) – Località La Maladière, Rue de la Maladière n. 90, in virtù di procura allegata al ricorso per ingiunzione

avverso

il decreto ingiuntivo n. 353/2020 (R.G. 1060/2020), con cui il Tribunale ordinario di Aosta ha ingiunto a VI.PA. Immobiliare s.r.l. il pagamento immediato, a favore di COIRO Maria Grazia, della somma di euro 115.000,00 (oltre interessi e spese del procedimento), decreto la cui esecuzione provvisoria (concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.) è stata sospesa ex art. 649 c.p.c. con ordinanza del 17.2.2021



Precisate, in occasione dell'udienza del giorno 20.7.2021 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 221 comma 4 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), con assegnazione di termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, le seguenti

CONCLUSIONI

PER L'ATTRICE IN OPPOSIZIONE:

<<“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Aosta, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso, così giudicare, con riferimento alle eccezioni preliminari di rito:

IN VIA PRINCIPALE IN RITO:

- Dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Aosta ex artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 168/03 e per l'effetto dichiarare nullo e conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo n. 353/2020 emesso dal Tribunale di Aosta il 2/12/2020 nei confronti della società VI.PA. Immobiliare s.r.l. in liquidazione ivi compresa la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di procedura a favore di controparte;

- Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Aosta per effetto dell'applicazione della clausola arbitrale prevista dall'art. 37 dello Statuto sociale della società VI.PA. Immobiliare s.r.l. e, per l'effetto, dichiarare nullo e conseguentemente revocare il Decreto ingiuntivo opposto.

- Con il favor delle spese”.

senza con ciò rinunciare alle ulteriori conclusioni svolte in via subordinata e indicate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Si chiede il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c. con riferimento alle due eccezioni preliminari sopra precisate>>.

PER LA CONVENUTA IN OPPOSIZIONE:

<<Voglia l'Ill. Tribunale di Aosta rigettare le eccezioni preliminari di incompetenza per materia e per territorio e l'exceptio compromissi ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con il favor delle spese>>.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. La pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria da COIRO Maria Grazia (parte attrice sostanziale) quale erede del marito VIGNALE Santo (deceduto in Aosta il 26.11.2019 e con cui aveva contratto matrimonio il 26.6.2017), in forza di testamento pubblicato il 16.12.2019 dal notaio Giampaolo Marcoz (rep. 19125/14631), attiene alla successione nel credito vantato nei confronti di VI.PA. Immobiliare s.r.l. in conseguenza dell'impegno assunto da tale società a versargli la somma di euro 115.000,00 “entro 30 (trenta) giorni dalla vendita di un cespite societario capiente o comunque entro 270 (duecentosettanta) giorni da oggi” (come da verbale di assemblea – assegnazione beni del 29.7.2019 rep. 185962 racc. 14241 con autentica del notaio Giampaolo Marcoz, assemblea nel corso della quale il Vignale aveva ottenuto – a fronte del proprio recesso dalla società – l'assegnazione di alcuni beni immobili evidenziandosi altresì la cessione in suo favore da parte della di lui figlia del credito di euro 115.000,00 dalla stessa vantato nei confronti della VI.PA. Immobiliare s.r.l.).



L'attrice sostanziale ha addotto che, sebbene alla data del 24.4.2020 fossero decorsi i 270 giorni citati, la VI.PA. Immobiliare non aveva proceduto al pagamento del dovuto, nonostante apposita diffida (rimasta senza esito).

Il decreto ingiuntivo è stato concesso provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., sul rilievo che il credito era fondato su dichiarazione sottoscritta dal debitore (verbale di assemblea straordinaria, autenticato da notaio) comprovante il diritto fatto valere, dichiarazione che peraltro era contenuta in atto ricevuto da notaio.

In sede di opposizione, la società VI.PA. Immobiliare s.r.l. (parte convenuta in senso sostanziale) ha addotto:

1. l'incompetenza per materia e territoriale del Giudice adito per essere astrattamente competente la Sezione Specializzata per le imprese presso il Tribunale di Torino;
2. la nullità/revocabilità del decreto ingiuntivo per l'esistenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 37 dello Statuto sociale (*Exceptio compromissi*);
3. l'insussistenza del credito opposto;
4. l'erroneità della somma di cui era stato ingiunto il pagamento.

In corso di causa, con provvedimento del 9.2.2021, è stata disattesa l'istanza depositata il giorno 8.2.2021 con cui l'opponente (all'esito di contatti stragiudiziali con il legale della controparte non sfociati in un accordo sull'astensione dall'avvio di azioni esecutive nelle more della delibazione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.) aveva chiesto che fosse "*immediatamente revocata/sospesa, con provvedimento inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sino all'esito dell'udienza del 4 marzo 2021*" (rigetto disposto essendo quantomeno opportuna la previa instaurazione del contraddittorio in vista di una delibazione sulla probabile fondatezza dell'opposizione, rilevante ai fini dell'esercizio del potere discrezionale previsto dal citato art. 649 c.p.c.); successivamente all'instaurazione del contraddittorio, con provvedimento del 17.2.2021, è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto (in accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c.) sul rilievo che:

- sotto il profilo del *fumus boni juris*, e rimanendo ovviamente impregiudicata ogni altra valutazione all'esito della compiuta definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, non poteva escludersi la probabile fondatezza dell'opposizione (quantomeno con riferimento alle eccezioni preliminari) sulla base di una valutazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta, coinvolgente comunque la definizione (con la delibera sottesa alla richiesta monitoria) di rapporti societari tra il *de cuius* Vignale Santo e la VI.PA. Immobiliare s.r.l., rapporti che non mutavano la loro natura a seguito della successione dedotta dalla Coiro;
- erano altresì ravvisabili ragioni di pregiudizio rilevanti sotto il profilo del *periculum*, a fronte dell'esistenza di un contenzioso in materia ereditaria tra la Coiro ed i legittimari del *de cuius* (contenzioso che, sebbene all'epoca non fosse ancora sfociato in una vertenza giudiziale, non poteva essere negato a fronte dell'avvio di un procedimento di mediazione obbligatoria, che non era stato oggetto di specifica contestazione all'udienza del 17.2.2021), i cui esiti erano potenzialmente idonei ad incidere sulla consistenza del patrimonio immobiliare della Coiro (con conseguente pregiudizio per le ragioni creditorie dell'opponente ricollegabili al conseguimento della restituzione di quanto corrisposto nell'ipotesi di esito favorevole del giudizio di opposizione), al di là di ogni altra valutazione sull'esistenza di una garanzia ipotecaria su altro cespite non interessato dalla questione ereditaria (oggetto di deduzioni difensive all'udienza del 17.2.2021) che sarebbe andata ulteriormente a pregiudicare la piena possibilità di soddisfacimento delle ragioni della VI.PA. Immobiliare s.r.l. in caso di esito favorevole del giudizio di opposizione, ed a prescindere dalla non configurabilità – all'opposto – di elementi



oggettivi denotanti un *periculum* per la Coiro ai fini del soddisfacimento del proprio credito qualora quest'ultimo fosse stato confermato all'esito del giudizio di opposizione;

- in tale contesto erano dunque ravvisabili i "gravi motivi" occorrenti per l'esercizio del potere discrezionale previsto dal citato art. 649 c.p.c..

Nel prosieguo del giudizio, all'esito del compimento delle attività di prima udienza ex art. 183 c.p.c., su concorde richiesta delle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per la definizione delle questioni relative alle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente.

II. Tanto premesso, si osserva innanzitutto che risulta fondata l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dall'opponente.

E' ben vero, infatti, che – come rilevato dall'attrice sostanziale in sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione – la competenza delle sezioni specializzate in tanto si individua in quanto la materia del contendere sia una lite societaria ovvero una controversia relativa alla vita della società, come emergente dall'orientamento giurisprudenziale elaborato in materia (con specifico riferimento ad una revoca di donazione concernente le quote societarie e, quindi, il capitale sociale della società) secondo cui:

- *“Premesso che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l'art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale (fra le altre, Cass., ord. 9 novembre 2016, n. 22816; ord. 22 ottobre 2015, n. 21547; ord. 18 aprile 2014, n. 9028; 18 febbraio 2014, n. 3845; 23 maggio 2012, n. 8189; 17 maggio 2007 n. 11415) e che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (Cass., ord. 29 agosto 2017, n. 20508), occorre dare seguito alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che esclude la speciale competenza delle sezioni specializzate per l'impresa allorchè non di rapporto societario in senso proprio si tratti, ma di mero ed occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni al capitale dell'ente collettivo. Invero, l'interpretazione pur lata della Disp. dell'art. 3 citato, offerta dalla Corte della nomofilachia (atteso l'intento del legislatore di specializzazione dei giudicanti, evidenziato anche dalla restrizione del numero dei tribunali competenti, onde sono attribuite alle sezioni specializzate d'impresa le controversie relative ai "rapporti societari", con menzione esemplificativa, e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali "o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti" (cfr. Cass., ord. 21 febbraio 2017, n. 4523; ord. 16 ottobre 2014, n. 21910) non può giungere ad includervi anche le controversie che vedano gli elementi identificatori della domanda, petitum e causa petendi, atteggiarsi in modo affatto autonomo da un ipotetico rapporto sociale e dalle questioni di diritto commerciale societario che con esso si pongano” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. N. 22341 del 2020);*
- *“...sulla base della lettera e della ratio della disposizione in esame - il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo. Onde anche una lettura estensiva della disposizione deve rispettare necessariamente i limiti di quella lettera e di quella ratio, concorrenti nell'indicare la corretta interpretazione: le quali, per quanto ora rileva, si concretano, da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali, e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia*



pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti (sia pure con gli altri soci) con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Allorchè, viceversa, nessuna questione la controversia coinvolga, che sia neppure indirettamente relativa al diritto societario - come proprio per la materia della revoca della donazione - l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario, atteso che la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 3 citato, e che ciò che rileva, ai fini della competenza del giudice sulla controversia, è appunto la causa negoziale, non certo opinata dai contraenti ma oggettivata nel negozio, nonchè prospettata nell'atto di citazione introduttivo, in una con le domande proposte. In tal senso molte condivisibili decisioni (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31691; Cass. 8 novembre 2018, n. 28537; Cass. 20 marzo 2018, n. 6882; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826; Cass. 4 aprile 2017, n. 8738)".

E' altrettanto vero, tuttavia, che – come rilevato dall'opponente – la pretesa creditoria della Coiro si fonda sulla successione del marito (in forza dell'acquisto della qualità di erede di Vignale Santo) nel credito (relativo ad un finanziamento socio) ceduto a quest'ultimo dalla figlia che era socia della VI.PA. Immobiliare s.r.l., cessione cui si fa riferimento nella delibera assembleare richiamata nell'ambito del ricorso monitorio.

Risulta in tal modo evidente la stretta connessione della controversia *de qua* al rapporto societario, con specifico riferimento all'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità di partecipazioni sociali: il Vignale era socio della VI.PA. Immobiliare s.r.l. ed il credito vantato quale socio nei confronti di tale società (poi entrato in successione ed acquistato dalla moglie *jure hereditatis*) in forza di quanto disposto in sede assembleare e di quanto previsto nella normativa (statutaria e legale) disciplinante la società.

Trattasi, in particolare, di un finanziamento di socio in favore della società, cui si fa espresso riferimento nella delibera assembleare del 29.7.2019 (pag. 3), istituito che trova la sua disciplina nell'art. 5.4 dello Statuto della società (allegato alla medesima delibera, prodotta con il ricorso monitorio), con conseguente possibilità di rimborso ai sensi dall'art. 2467 c.c..

Sussiste pertanto – ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio – la competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale ordinario di Torino, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera A), del D.Lgs. n. 168 del 2003 (e successive modificazioni/integrazioni), venendo in rilievo – in conseguenza del detto finanziamento socio – un rapporto di credito/debito che si inserisce inevitabilmente nell'ambito dei "rapporti societari" cui si fa riferimento nell'ambito della citata norma, trattandosi di una figura (quella dei "rapporti societari") di carattere generale, idonea a ricomprendere (in via non esaustiva) le varie ipotesi successivamente indicate dalla medesima norma.

Illuminante, al riguardo, è la pronuncia della Corte di Cassazione sez. 6-1 civ. di cui all'ordinanza n. 14468 del 2019, in cui è stato evidenziato come "*i rapporti tra società e soci disciplinati dall'art. 2467 c.c. siano sussumibili nel concetto di «rapporti societari» di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n.168/2003 (come modificato dalla legge n. 27/2012 di conversione del d.l. n. 1/2012) che, per consolidato orientamento di questa Corte, integra una «nozione generale», rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate, di seguito alla formula «ivi compresi», svolgono una funzione meramente esplicativa (Cass. n. 13956/2016; cfr. Cass. nn. 20441/2018, 2759/2016, 14369/2015)", sottolineandosi che:*



- “il diritto alla restituzione del finanziamento «in qualsiasi forma effettuato» dal socio alla società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, ma soggetto, appunto, alla speciale disciplina di cui all'art. 2467 c.c., condizionata proprio dalla peculiarità del rapporto intercorrente tra socio e società ed espressamente incentrata sul presupposto che i finanziamenti del primo alla seconda siano stati «concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento»”;
- “La ratio di detta norma è riconducibile al potere di informarsi sugli «affari sociali», di cui istituzionalmente dispone il socio delle s.r.l. a norma dell'art. 2476 c.c., a differenza di quanto accade, di regola, per il comune creditore (Cass. n. 16291/2018); perciò si è ritenuto, anche in dottrina, che la previsione dell'art. 2467 c.c. abbia come suo termine di riferimento ultimo il divieto fissato dall'art. 218 legge fall., in quanto tesa a impedire che la società «proseguia la sua attività quando ormai», posta l'entità della crisi che l'attraversa, «il relativo rischio verrebbe trasferito a carico dei creditori» (Cass. n. 3017/2019)”.

Non può giungersi a conclusioni diverse sulla base della circostanza che nel caso di specie la Coiro ha fatto valere un credito ereditato nei confronti della società VI.PA. Immobiliare s.r.l. e che in sede assembleare fosse stato deliberato all'unanimità di “accettare e prendere atto del recesso del socio Vignale Santo con effetto immediato”, in quanto:

- il diritto fatto valere dalla Coiro è stato acquisito (in base alla stessa prospettazione dell'attrice sostanziale) *jure successionis*, con la conseguenza che la stessa è subentrata nella medesima posizione del *de cuius*, risultando pertanto irrilevante il fatto che la Coiro non fosse socia della VI.PA. Immobiliare s.r.l. a fronte della qualità di socio in capo al Vignale;
- sussisteva dunque il potere di informarsi sugli affari sociali ex art. 2476 c.c. (cui si fa riferimento nella citata ordinanza della Corte di Cassazione n. 14468 del 2019);
- premesso che, in linea generale, la dichiarazione di recesso non determina *ex se* ed automaticamente la cessazione del rapporto sociale (dal momento che il recedente resta socio quantomeno sino al trasferimento della sua partecipazione ovvero sino al suo annullamento per riduzione del capitale sociale ex art. 2473 c.c.), nel caso di specie la liquidazione della società (parimenti disposta nella medesima assemblea) non poteva prescindere dalla liquidazione del credito per finanziamento socio ceduto al *de cuius*, il quale ha quindi continuato a mantenere la qualità di socio fino alla data di liquidazione (e, quindi, fino al decesso, non essendo intervenuta, alla data del decesso, il pagamento dell'importo di euro 115.000,00 dedotto in causa).

Non può che ribadirsi, dunque, l'inerenza della fattispecie in esame ai “rapporti societari” per i quali sussiste in linea generale la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa ai sensi del citato art. 3 comma 2 lettera A) del D.Lgs. n. 168 del 2003, sezione che nel caso di specie è quella istituita presso il Tribunale di Torino (inderogabilmente competente a trattare le controversie *de quibus* per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino, quale è il Tribunale di Aosta – cfr. art. 4 comma 1bis n. 8 del medesimo D.Lgs. n. 168 del 2003).

In conseguenza della rilevata incompetenza occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato quest'ultimo emesso da Tribunale non competente; tale revoca richiede necessariamente la forma della sentenza, dal momento che “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza



che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 5 del 2003 (Cass. civ. sez. 6-2 ordinanza n. 14594 del 2012; cfr. anche Cass. civ. sez. 6-2 ordinanza n. 15579 del 2019).

La declaratoria di incompetenza, in considerazione del suo carattere pregiudiziale, preclude poi qualsiasi valutazione su tutte le altre domande ed eccezioni formulate in causa.

La declaratoria di incompetenza ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, per essere competente il Tribunale di Torino – sezione specializzata in materia di impresa, lascia inalterata la competenza per il giudizio a cognizione ordinaria, devoluta ad arbitro a fronte della clausola compromissoria di cui all'art. 37 dello statuto sociale (allegato alla delibera assembleare di cui al doc. 2 della parte attrice sostanziale); ed invero, premesso che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), nel caso di specie l'incompetenza del Tribunale di Aosta, sicuramente sussistente per il giudizio di merito (a fronte dell'indicata clausola compromissoria), sussisteva anche per l'adozione del provvedimento monitorio (trattandosi di questione relativa a “rapporti societari ai sensi del citato art. 3 comma 2 lettera A) del D.Lgs. n. 168 del 2003).

Al riguardo, si osserva che la Coiro non ha addotto ragioni di nullità/invalidità/inefficacia della clausola *de qua*, sostenendone solo la sua non applicabilità per i medesimi motivi già fatti valere per contrastare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa (sostenendo, in particolare, che la presente controversia non era tra soci o tra soci e la società, trattandosi asseritamente di un recupero di un credito *jure successionis*, vantato da un soggetto che non era socio, il cui dante causa non era più socio e di cui la società si era riconosciuta debitrice, impegnandosi ad estinguerlo, salvo poi rendersi ingiustificatamente inadempiente).

I rilievi svolti a confutazione degli assunti della Coiro relativamente alla prima eccezione dell'opponente valgono ad escludere la fondatezza degli assunti della Coiro anche relativamente alla seconda eccezione preliminare della VI.PA. Immobiliare s.r.l. (concernente, appunto, l'*exceptio compromissi*).

Con riguardo alla clausola arbitrale, deve inoltre evidenziarsi che – ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.Lgs. n. 5 del 2003 – la clausola medesima è vincolante per la società e per tutti i soci, compresi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia.

All'accoglimento (in rito) dell'opposizione consegue – alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. sez. 6-2 ordinanza n. 14594 del 2012; Cass. civ. sez. 6-2 ordinanza n. 15579 del 2019) – la caducazione per nullità del decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto revocato; tale revoca concerne, evidentemente, anche la statuizione sulle spese del procedimento monitorio liquidate in favore dell'attrice sostanziale.

L'eshaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione; parimenti, risulta ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio.

III. In applicazione del generale principio della soccombenza, la convenuta in opposizione va condannata alla rifusione, a favore dell'opponente, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione.



Tali spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto – ai fini della determinazione del compenso – delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore della causa (valore rapportato all’entità della somma portata dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e revocato nella presente sede), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M. 55/2014).

La tabella da applicare è la tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014, trattandosi di giudizio ordinario di cognizione innanzi al Tribunale.

Il compenso viene determinato con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, con applicazione – per ciascuna fase – degli importi medi dello scaglione riferito al valore in questione, ridotti del 50% ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 stante l’assenza di elementi di complessità della vertenza ed in considerazione dell’assenza di espletamento di attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali.

Le “fasi” per le quali va operata la liquidazione – nei limiti predetti – sono solo quelle di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività rilevante ai fini della fase istruttoria/di trattazione (all’esito della prima udienza, non sono stati nemmeno concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. a fronte della concorde istanza delle parti di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni per la definizione delle questioni relative alle eccezioni preliminari sollevate dall’opponente).

Il compenso per il presente giudizio è pertanto da riconoscere nella misura di:

- euro 1.215,00 (cioè euro 2.430,00 : 2) per la fase di studio;
- euro 775,00 (cioè euro 1.550,00 : 2) per la fase introduttiva;
- euro 2.025,00 (cioè euro 4.050,00 : 2) per la fase decisionale;

per un totale di euro 4.015,00.

Segue di diritto la maggiorazione per spese generali nella misura del 15% (art. 2 comma 2 D.M. 55/2014) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a) come per legge.

Gli esborsi da rifondere alla parte opponente si liquidano in base alle risultanze agli atti, e, quindi, in euro 406,50 per contributo unificato ed iscrizione della causa a ruolo; non risultano invece spese da rifondere per la notifica dell’opposizione, essendo tale notifica avvenuta a mezzo PEC (cfr. documentazione allegata dall’opponente in sede di iscrizione della causa a ruolo).

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63/2021 R.G., disattesa, respinta ed assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 353/2020 (R.G. 1060/2020) del Tribunale ordinario di Aosta, stante l’incompetenza dell’instato Tribunale;



2) **CONDANNA** la parte convenuta in opposizione COIRO Maria Grazia a rifondere alla parte attrice in opposizione VI.PA. Immobiliare s.r.l. le spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, spese che si liquidano in euro 4.015,00 per compenso ed in euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge.

Così deciso in Aosta, in data 4 ottobre 2021

IL GIUDICE
(dott. Paolo De Paola)

